

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1631)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1º aprile 1966 (V. Stampato n. 2931)

d'iniziativa del deputato DOSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1966*

Modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità »

Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso.